VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3197

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VINEIS, MAGNANI NOYA MARIA, ACHILLI, BALLARDINI, FORTUNA, SPINELLI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, ARTALI, STRAZZI, FRASCA, CANEPA, CUSUMANO, CASTIGLIONE, FAGONE, SAVOLDI, GUERRINI, SIGNORILE, QUERCI, QUARANTA, FERRARI, ZAFFANELLA, GIOVANARDI, LEZZI, BATTINO-VITTORELLI, VENTURINI, MARIANI

Presentata il 10 agosto 1974

Integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Onorevoli Colleghi! — La recente approvazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 sul finanziamento ai partiti politici ha sollevato perplessità fra le forze democratiche e nel paese per alcune implicazioni che derivano dal mancato coordinamento con la normativa costituzionale in materia di associazioni democratiche.

Come è noto, nell'ordinamento costituzionale italiano la libertà di associazione e di organizzazione politica è garantita dall'articolo 49 che dice: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Tale principio, fondamentale per l'articolazione democratica delle nostre istituzioni nate dalla Resistenza, soffre peraltro una giusta limitazione in forza della XII disposizione della Costituzione che, in armonia con lo spirito di tutta la Carta costituzionale, specifica il divieto di ricostituzione del disciolto partito

fascista. È altrettanto noto, inoltre, che con legge 20 giugno 1952, n. 645 lo Stato italiano ha dato applicazione pratica a tale XII disposizione costituzionale stabilendo quando si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista e fissando rigorosamente le pene irrogabili ai responsabili di attività dirette alla ricostituzione del partito fascista stesso. È opportuno ricordare, a tale riguardo, che l'articolo 2 commina la sanzione penale da 3 a 10 anni di reclusione per chi sia promotore o organizzatore del disciolto partito fascista; l'articolo 6, poi, prevede gli aggravamenti di pena e in particolare, al secondo comma, stabilisce: « Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa ».

Una indiscriminata applicazione della legge sul finanziamento dei partiti sarebbe, pertanto, in contrasto con la lettera e lo spirito

VI LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della citata legge 20 giugno 1952, n. 645 e con lo stesso dettato costituzionale. Si pone la necessità, quindi, di coordinare e regolamentare le predette disposizioni di legge chiarendo casi e limiti della loro applicazione, in coerenza con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

L'accertamento della ricostituzione del disciolto partito fascista è demandato all'autorità giudiziaria che applica, in caso positivo, anche le relative sanzioni penali. Non vi è motivo, allo stato, di modificare tale competenza, tanto più che proposte dirette ad introdurre in Italia normative esistenti in altri Stati (esempio: Germania Federale), non hanno poi avuto seguito per la difficoltà pratica di darvi articolazione. D'altra parte, se correttamente applicato, il sistema di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 645 appare adeguato e corretto: la salvaguardia dei valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione ben può essere affidata alla magistratura ordinaria ed alla sua sensibilità, specie quando l'ordinamento dello Stato offra garanzia di corretto rispetto dei principi costituzionali espressi dalla lotta antifascista.

Per altro, come è già stato sottolineato. occorre adeguare alla Costituzione e alle sue leggi di applicazione tutta la normativa in genere ma, soprattutto, quella che regola il funzionamento di istituti fondamentali dello Stato, quali sono appunto i partiti, le associazioni ed i movimenti politici che concorrono alla sua gestione. E ciò, ovviamente, per un criterio di salvaguardia dell'obiettività senza togliere all'autorità giudiziaria l'iniziativa e la competenza di giudizio sulla conformità di tali associazioni o partiti alla norma costituzionale.

Al Parlamento, dunque, non può competere la facoltà di esprimere, con voto di mag-

gioranza ed in via surrogatoria, un giudizio che è invece della magistratura. Spetta invece il dovere di verificare, in attesa della pronuncia da parte della magistratura, se esistano motivi per accantonare temporaneamente le somme sino all'esito del giudizio dell'autorità giudiziaria quando questa, nella sua autonomia, abbia ritenuto di avviare un procedimento penale ai sensi della « legge Scelba » contro dirigenti nazionali di un partito che abbia diritto al finanziamento in forza della legge 2 maggio 1974, n. 195.

La proposta di legge qui formulata dà ragione dei criteri sopra esposti e regola la sospensione dell'erogazione dei contributi ai partiti che siano rappresentati nel Parlamento e ne abbiano diritto, quando a carico dei loro dirigenti nazionali sia stato iniziato un procedimento penale in conformità alla legge 20 giugno 1952, n. 645. Stabilisce peraltro due condizioni: che il procedimento penale riguardi appunto dirigenti nazionali del partito o del movimento; che l'imputazione sia formulata ai sensi dell'articolo 2 della « legge Scelba » (ricostituzione del disciolto partito fascista) e non anche per altre ipotesi criminose previste dalla stessa legge. La sospensione, poi, è soltanto facoltativa ed è subordinata ad una delibazione della relazione che il magistrato è tenuto a trasmettere al Presidente della Camera. Per altro, quando il procedimento penale riguardi dirigenti nazionali che siano anche membri del Parlamento, la sospensione dei contributi è obbligatoria se vi sia stata contro di essi autorizzazione a procedere.

La presente proposta di legge costituisce dunque una garanzia di obiettività e di tutela della corretta applicazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 in coerenza con le disposizioni costituzionali della nostra Repubblica. VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è aggiunto il seguente comma:

« Quando sia stato dato avviso di procedimento penale per i reati di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 a carico di dirigenti nazionali di un partito, una associazione o un movimento che sia rappresentato in Parlamento e che abbia diritto ai contributi previsti dalla presente legge, l'erogazione di tali contributi può essere sospesa e la somma accantonata sino all'emanazione del provvedimento di archiviazione o della sentenza definitiva. All'atto della notifica dell'avviso di procedimento il magistrato procedente deve darne comunicazione al Presidente della Camera tramite il procuratore generale della Corte d'appello allegando una relazione sugli elementi che hanno determinato l'emissione dell'avviso di reato. La sospensione dell'erogazione dei contributi è disposta dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, previa deliberazione dei rispettivi uffici di presidenza. La sospensione è obbligatoria quando il procedimento riguardi dirigenti nazionali che siano membri del Parlamento e sia stata concessa autorizzazione a procedere nei loro confronti per i reati di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ».